# COMUNE DI PISCINAS
## Provincia di Cagliari

Delibera N° 05

del 27.01.1993

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO :ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE STATUTO.**

L'Anno millenovecentonovantatre il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 17.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai sig.ri consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | | PRESENTE | ASSENTE |
|---|---|---|---|
| CASU | ANDREA | X | |
| BICCHIRI | ANNA MARIA | | X |
| CARTA | SERENELLA | | X |
| COGOTTI | SALVATORE | | X |
| DIANA | SALVATORE | X | |
| KERSCHIS | ASTRID | | X |
| MARONGIU | GIOVANNI | | X |
| MATZEU | ERNANDO | | X |
| MEI | SALVATORE | | X |
| MONGITTU | GIORGIO | | X |
| MURGIA | ANTONELLO | X | |
| MUSCAS | ROBERTO | X | |
| ATZORI | PAOLO SALV. | X | |
| CASU | ANTONIO | X | |
| MURGIA | ALFREDO | X | |

ASSEGNATI N. 15 — PRESENTI N. 07

IN CARICA N. 15 — ASSENTI N. 08

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Casu Andrea - Sindaco - Assiste il Segretario comunale dr. Podda Siro

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco in merito all'istituzione della biblioteca comunale e sull'utilità ed i benefici che tale istituzione può apportare alla popolazione;
VISTA la bozza dello Statuto atto a regolamentare il funzionamento della biblioteca comunale;
DOPO breve discussione;
DATO ATTO che sulla proposta oggetto della prsente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.53 della legge 142/90, come da attestazioni riportate in calce al presente atto;

Alla unanimità dei voti palesemente espressi;

DELIBERA

1) di disporre l'istituzione della bilioteca comunale di Piscinas;

2) di approvare lo schema di statuto che disciplinerà il funzionamento della biblioteca allegato al presente ato a farne parte sostanziale ed integrante e composto da n.3 articoli.

# COMUNE DI PISCINAS
# PROVINCIA DI CAGLIARI

## STATUTO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

### TITOLO I - DENOMINAZIONE E FINI

#### Art.1

E' costituita in Piscinas una Biblioteca pubblica che assume il nome di "Biblioteca comunale" ed è di proprietà del Comune.

#### Art.2

La Biblioteca comunale ha lo scopo di fornire gratuitamente a tutti i cittadini, senza limitazione alcuna, un moderno servizio pubblico di lettura, quale strumento primario di formazione ed elevazione culturale e spirituale.

In particolare la Biblioteca mira a :

a) fornire un servizio culturale di appoggio alla scuola dell'obbligo. Saranno quindi promossi i necessari accordi con le istituzioni scolastiche al fine di favorire l'utilizzazione più efficace della Biblioteca da parte di insegnanti e degli alunni;
b) costituisce per le persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo una possibilità di sviluppo e aggiornamento della propria cultura;
c) offrire in particolare a tutti i cittadini la possibilità di un continuo aggiornamento tecnico e professionale;
d) soddisfare le esigenze di istruzione e di svago di ogni categoria di cittadini e costituire un'utile alternativa alle altre occupazioni del tempo libero;
e) costituire comunque un centro attivo di diffusione della cultura, anche, eventualmente, in collaborazione con le biblioteche dei centri vicini;

#### Art.3

La Biblioteca svolge il servizio in sede e di prestito a domicilio. Promuove, inoltre, conferenze, incontri, dibattiti, mostre, audizioni, proiezioni di film e ogni altra attività che risulti rispondente agli interessi del pubblico a cui si rivolge e utile ai fini della diffusione della cultura.

#### Art.4

La Biblioteca comprende una "Sezione per ragazzi", dotata di opere adatte all'età dei lettori più giovani.

## TITOLO II : FINANZIAMENTO E AMMINISTRAZIONE

### Art.5

Alle spese per il funzionamento della Biblioteca si farà fronte :

a) con la somma che l'Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione della Biblioteca ogni anno e che potrà essere aumentata in relazione alle esigenze dell'Istituto e alla situazione di bilanci del Comune;
b) con i contributi dello Stato e della Regione;
c) con le dotazioni e con i contributi che Enti pubblici e privati cittadini faranno a questo scopo.

### Art.6

Il Comune provvede a fornire locali idonei e sufficienti per la sede della Biblioteca, adatti allo svolgimento delle attività di cui all'art.3.

### Art.7

la Biblioteca è amministrata secondo le rispettive competenze dalla Giunta e dal Consiglio Comunale che vengono assistiti da una Commissione di Vigilanza formata da :

- il Sindaco o un Assessore da lui delegato;
- due membri in rappresentanza della Scuola elementare e della Scuola Media, nominati dai rispettivi Consigli di Istituto;
- un rappresentante dei lettori nominati dal Consiglio Comunale;
- il Direttore della Biblioteca che svolgerà anche funzioni di segretario;

La Commissione è presieduta dal sindaco o dal suo delegato.

### Art.8

Le cariche e le funzioni di membro della Commissione sono esercitate a titolo gratuito.

Esse durano per un triennio e sono rinnovabili alla scadenza del mandato.

### Art.9

La Commissione di Vigilanza :

a) stabilisce gli indirizzi generali della Biblioteca e propone alla Giunta l'acquisto dei libri nell'ambito dei fondi all'uopo disponibili;

b) programma le attività della Biblioteca nel rispetto di tutte le opinioni tenendo conto delle esigenze e degli interessi della Comunità così da adempiere agli obbiettivi di cui all'art.1 di questo Regolamento. A questo fine si avalle della consulenza dei lettori sia singolarmente sia, preferibilmente, organizzati;
c) vigila sull'andamento dei servizi. Nell'espletare queste funzioni, la Commissione deve, in particolare:
I - effettuare periodici controlli concernenti l'effettivo adempimento da parte del Direttore degli obblighi che gli derivano secondo quanto precisato in questo Statuto;
II - qualora dovessero essere accertate irregolarità farne debita formale comunicazione all'Amministrazione Comunale;
d) può inoltre proporre al Consiglio comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti del presente regolamento;
e) approva, con l'astensione del Direttore, la relazione di cui al successivo art.12.

Art.10

La Commissione è responsabile verso la Giunta comunale del funzionamento e della buona amministrazione della Biblioteca.

Delle entrate e delle spese per la Biblioteca dovrà essere compilato annualmente un preventivo ed un conto consuntivo da presentare ala Giunta comunale.

A favore del Direttore della Biblioteca sarà emesso all'inizio di ogni anno un mandato di anticipazione da imputarsi al capitolo del Bilancio relativo alle spese per la Biblioteca. Tale fondo sarà destinato al pagamento delle spese di cancelleria, postali, illuminazione e spese minute in genere, oltre all'acquisto di singole pubblicazioni di immediata attualità o di antiquariato, entro i limiti che vengono fissati annualmente dalla Giunta comunale.

Di tale fondo il Direttore renderà conto documentatamente almeno ogni trimestre alla Giunta Municipale che ne disporrà la liquidazione e il rimborso al Direttore delle somme liquidate ad integrazione del fondo originario. Alla fine dell'esercizio si emetterà un mandato di saldo nel caso che dal conto il Direttore risulti in credito; ove risulti in debito la somma rimasta sull'anticipazione verrà versata in cassa in conto entrate eventuali.

Le spese del fondo in parola sono ordinate con buoni da staccare da un registro a madre e figlia, firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Ciascun buono deve indicare il numero del mandato di anticipazione, l'oggetto della spesa e la persona del creditore.

Art.11

Di tutti i mobili ed immobili appartenenti alla Biblioteca dovrà essere redatto un inventario patrimoniale secondo le norme amministrative e contabili in vigore.

I libri, i cataloghi e gli scaffali relativi sono da considerarsi beni immobili per destinazione. Il loro inventario è costituito dal registro cronologico d'entrata.

I materiali comunque acquisiti alla Biblioteca con spese, contributi e sussidi dell'Amministrazione regionale e del Ministero della Pubblica Istruzione, quali risultano dagli inventari della Biblioteca nei quali la loro provenienza sarà specificamente indicata, conservano in ogni caso la loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà del Comune.

Art.12

Annualmente il Direttore della Biblioteca presenterà alla Commissione - che dopo averla approvata la trasmetterà alla Giunta - una relazione statistica e amministrativa sull'attività e il funzionamento della Biblioteca nell'anno decorso, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio. Copia di essa sarà trasmessa all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e alla Soprintendenza Bibliografica.

TITOLO III - PERSONALE

Art.13

La Direzione della Biblioteca è affidata per concorso pubblico; la Commissione di concorso sarà integrata da un rappresentante dell'Assessorato alla P.I. (un membro della Commissione sarà un rappr. dell'Assess. P.I.)

Art.14

Il Direttore della Biblioteca ha in consegna tutto il materiale di essa ed è responsabile della sua conservazione ed amministrazione. In particolare è responsabile della buona tenuta dei registri e dei cataloghi e del funzionamento di tutti i servizi dell'Istituto cui è preposto.

Art.15

Il Direttore della Biblioteca potrà essere coadiuvato nel suo compito da altro personale il cui numero e le cui mansioni saranno determinate nei modi di legge sulla base dello sviluppo che la Biblioteca verrà ad assumere nel corso del tempo.

## TITOLO IV - ORDINAMENTO INTERNO

Art.16

Tutto il patrimonio in libri e mobili esistente nella Biblioteca è affidato per la custodia, l'incremento e conservazione al Direttore che ne sarà il responsabile verso l'Amministrazione comunale.

Art.17

Tutti i volumi, le stampe, i manoscritti della Biblioteca debbono portare :
1 - impresso nel verso del frontespizio dell'opera un bollo col nome della Biblioteca;
2 - impresso nell'ultima pagina dell'opera il numero col quale sono iscritti nel registro d'ingresso.

Art.18

Tutte le opere, stampe e manoscritti che entreranno a far parte del patrimonio della Biblioteca debbono essere registrati, al momento del loro ingresso in un regolare registro che li numeri progressivamente in ordine cronologico di registrazione.

Art.19

La Biblioteca deve possedere i seguenti cataloghi :
1) - catalogo topografico;
2) - catalogo per autori;
3) - catalogo per soggetto;

Per le opere in continuazione, per le collezioni e i periodici si compileranno gli appositi schedoni.

Dei manoscritti, autografi, stampe, carte geografiche, musica, incunaboli, libri rari, dovranno essere redatti inventari e cataloghi separati.

Art.20

I cataloghi di cui ai numeri 1,2,3, dell'art.19 saranno compilati su schede; gli inventari dei manoscritti, autografi, stampe, carte geografiche, musica, incunaboli e libri rari dovranno essere redatti in volumi con pagine numerate e timbrate.

Negli inventari è rigorosamente vietato raschiare o cancellare con acidi. Le correzioni dovranno essere effettuate in rosso in modo tale che si possa leggere quel che vi era scritto prima e con annotazione firmata dal Direttore del motivo della correzione.

Art.21

Per la schedatura saranno di massima seguite le norme dettate per le biblioteche pubbliche governative, con le variazioni e gli adattamenti consigliabili dall'uso e dalle necessità locali, d'intesa con la Soprintendenza Bibliografica, della quale dovrà essere sentito il parere.

Art.22

Tutti i libri debbono portare l'indicazione del posto che occupano negli scaffali. La sistemazione dei libri sugli scaffali dovrà essere fatta razionalmente in modo da facilitarne la consultazione, lo spostamento e la maneggevolezza.

## TITOLO V - USO PUBBLICO

Art.23

L'orario di apertura è fissato dalla Commissione per la Biblioteca in vista delle particolari finalità della Biblioteca e del pubblico che essa è destinata a servire.

Art.24

La Biblioteca è aperta a tutti, gratuitamente, senza alcuna discriminazione. E' consentito l'accesso dei lettori agli scaffali ed ai libri esistenti nelle sale di lettura.

Art.25

Sono ammessi al prestito tutti coloro che ne fanno richiesta, fornendo i propri dati anagrafici e l'indirizzo con la presentazione di un documento di identità legale, i cui estremi saranno annotati dal bibliotecario.

Art.26

Il lettore è responsabile dello smarrimento o del deterioramento dei libri presi in lettura.

Art.27

Sono di regola esclusi dal prestito :
a) le enciclopedie, i dizionari e in genere le opere di consultazione;
b) i libri d'uso frequente nella sala di lettura;
c) i fascicoli dell'annata in corso dei periodici e delle riviste;

E' in facoltà del Direttore derogare, in casi particolari, alle disposizioni di cui sopra.

Art.28

I lettori devono rispettare la tranquillità e il decoro della Biblioteca, mantenendo un contegno corretto e vendo cura di non disturbare la lettura e lo studio dei frequentatori e di non recare danno ai libri e agli oggetti di proprietà della Biblioteca stessa. E' data facoltà al Bibliotecario di allontanare coloro che venissero meno alle norme di correttezza di cui sopra.

Art.29

In genere ad una persona non si possono prestare più di due volumi per volta. Il prestito dura ordinariamente 15 giorni. Qualora l'opera non venga puntualmente restituita, il lettore sarà invitato a riportarla senza indugio in Biblioteca; non ottemperando a questo invito, può essere escluso dal prestito e in casi più gravi si potrà procedere contro di lui a norma di legge.

NORME TRANSITORIE

Art.30

Durante la prima fase di funzionamento ed in attesa che il Consiglio Comunale provveda alla regolamentazione definitiva della parte relativa al personale da adibirsi alla biblioteca, questa verrà affidata, con apposita convenzione, ad un soggetto estraneo all'Amministrazione, che provvederà allo svolgimento del servizio, curando tutti gli adempimenti previsti a carico del bibliotecario dal presente Statuto. In tale ipotesi la Giunta Comunale nomina un proprio dipendente consegnatario del materiale di proprietà della Biblioteca.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO CASU ANDREA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO DIANA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PODDA SIRO

PARERI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE N.142/90

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonchè sotto il profilo di legittimità in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PODDA SIRO

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata inviata al Comitato di Controllo di Iglesias in data odierna, Prot. 559, e che dalla stessa data trovasi in corso di pubblicazione per 15 gg. consecutivi allo Albo Pretorio del Comune.

Piscinas, lì - 4 MAR 1993

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO PODDA SIRO

==========

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal - 4 MAR 1993 al 18.03.93

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PODDA SIRO